

1 003 00000 00083971087

AGENZIA ROMA										NUMERO ARCHIVIO 00083971087			
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)		
2438	300	77	60743102		1031	10	2011	1	0	1			
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE		SCADENZA VINCOLO			
31/12/2011		31/12/2012		31/12/2012		1 ANNUALE		19/12/2011					
CONVENZIONE				COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.			
							97800			921			
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA			
C.N.C.E. - COMM.NAZ.CASSE EDILI - VIA ALESSANDRIA, 215 - 00198 ROMA RM										97103000580			

PREMI

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	PROV.RISCHIO						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RM						
PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	COMBINAZIONE						
0,36	0,05	0,41	0,01	0,42							
POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)		POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)		RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)		RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)					
2438 77 21213377											
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER SPECIFICO RICHIAMO											
37 80											
COASSICURAZIONE	QUOTA UNIPOL	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %
DELEGA UNIPOL ASSICURAZIONI	68,50	399	31,50								
DELEGATARIA		COD.DELEG.		NUMERO POLIZZA DELEGATARIA							
DELEGA ALTRUI											

La presente polizza è integrata dal Fascicolo informativo mod. 1031 edizione 28/02/2011

RIEPILOGO DELLE PERSONE - GARANZIE PRESTATE - SOMME ASSICURATE - FRANCHIGIE (AD USO AMMINISTRATIVO)**GRUPPO 1**

	NUMERO PERSONE	N°	TASSO % (1)	RETRIBUZIONI (1)	PREMIO ANNUO
INFORTUNI: MORTE		1			
			TASSO %	SOMME ASSICURATE COMPLESSIVE	
			0,033	3.000,00	0,10
			FRANCHIGIA % (2)		
INVALIDITÀ PERMANENTE			0,002	50.000,00	0,10
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)			FRANCHIGIA GG. (2) TASSO X EURO		
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)				5.000,00	0,10
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)			FRANCHIGIA GG.	6.750,00	0,10
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)					

GRUPPO 2

	NUMERO PERSONE	N°	TASSO % (1)	RETRIBUZIONI (1)	PREMIO ANNUO
INFORTUNI: MORTE					
			TASSO %	SOMME ASSICURATE COMPLESSIVE	
			FRANCHIGIA % (2)		
INVALIDITÀ PERMANENTE					
INABILITÀ TEMPORANEA (PER OGNI GIORNO)			FRANCHIGIA GG. (2) TASSO X EURO		
RIMBORSO SPESE SANITARIE (PER ANNO ASSICURATIVO)					
RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)			FRANCHIGIA GG.		
MALATTIA: RICOVERO OSPEDALIERO (PER OGNI GIORNO)					

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

0,40

(1) DA INDICARE SOLO PER POLIZZE RAPPORTATE ALLE RETRIBUZIONI

(2) SE INDICATE SI INTENDONO IN DEROGA A QUELLE PREVISTE DALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTENUTE NEL FASCICOLO INFORMATIVO COME DA CONDIZIONI PARTICOLARI SE OPERANTI

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione 28/02/2011 comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione 28/02/2011, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.
- ✓ in relazione alle persone ed agli eventi garantiti dalla presente polizza, il Contraente dichiara che:
l'Assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dagli assicurati nei questionari anamnestici (mod. 1356) e da loro stessi sottoscritti, che formano parte integrante del presente contratto.

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione

Unipol Assicurazioni S.p.A.

UN PROPRIO RAPPRESENTANTE

ASSIBRONI S.r.l.

L'AGENTE GENERALE Aldo Bruni

Il Contraente dichiara:

- ✓ di avere ricevuto l'informativa privacy di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) anche in nome e per conto degli altri interessati indicati nel contratto, di impegnarsi a consegnarne loro una copia, e di acconsentire, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei dati personali comuni e sensibili nei limiti delle finalità indicate nell'informativa.

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel fascicolo informativo:

- Art. 1.3 - Dichiarazioni del Contraente
- Art. 1.6 - Altre assicurazioni (in caso di sinistro)
- Art. 1.7 - Tacita proroga della polizza
- Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 2.30 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 2.8 - Limiti di età (75 anni)

- Art. 2.9 - Persone non assicurabili
- Art. 2.15 - Controversie
- Art. 2.29 - Indennità di ricovero a seguito di malattia (decorrenza dell'assicurazione)
- Cond. Part. 80 - Regolazione premio, se operante

Polizza emessa il 19/12/2011

Il premio della rata alla firma è stato pagato il

29-12-2011

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

CONTRAENTE

Via Alessandria, 215 - 00198 Roma

Tel. 06 852614

C.F. 97103000580

L'Agente o l'Incaricato

Unipol
GRUPPO

Unipol Assicurazioni S.p.A. Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 Capitale Sociale i.v. Euro 259.056.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 02705901201 - R.E.A. 460992 Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. 1 al n. 1.00159 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 Sedi Operative: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 0515077111 - fax +39 051375349 - casella Postale AD 1705 via dell'Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) (Italia) - tel. +39 0251815181 - fax +39 0251815252 www.unipolassicurazioni.it



Allegato a polizza
INFORTUNI CUMULATIVA
Parte B

NUMERO POLIZZA 2438/77/60743102
AGENZIA ROMA CODICE SUBAGENZIA 300

Contraente/Assicurato C.N.C.E. - COMM.NAZ.CASSE EDILI
Domicilio VIA ALESSANDRIA, 215 - 00198 ROMA - RM
Codice Fiscale 97103000580

Unipol Assicurazioni S.p.A.
(art/procuratore)

ASSIBRINI S.r.l.
L'AGENTE GENERALE Aldo Bruni

Il Contraente

ONCE
Via Alessandria, 215 - 00198 Roma
Tel. 06.652614
C.F. 97103000580

FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO

Il fondo è operante nei confronti di:

Titolari/ legali rappresentanti di imprese contribuenti a Casse Edili che, attraverso la Cnce, abbiano aderito in formula cumulativa alla presente polizza, per il caso di:

- 1) **Rimborso Spese Sanitarie a seguito di infortunio in itinere o professionale;**
- 2) **Indennità forfetaria a seguito di infortunio in itinere o professionale;**
- 3) **Ictus e conseguenti cure, comprese quelle di riabilitazione neuromotoria;**
- 4) **Assegno funerario a seguito di infortunio professionale o in itinere.**

1. FONDO NAZIONALE RIMBORSO SPESE SANITARIE

- Se in conseguenza di **infortunio professionale**, così definito:

“ La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre svolge la sua attività presso i cantieri nei quali la ditta di cui è titolare/legale rappresentante stia eseguendo opere.”

La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre, in qualità di consigliere, partecipa alle sedute del C.d.A di un Ente paritetico del settore edile (Cassa Edile – CTP – Scuola professionale Edile).

- Se in conseguenza di infortunio **in Itinere** così definito:

La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre compie il percorso per via ordinaria dalla sua abitazione al cantiere e/o tra i cantieri nei quali la ditta, della quale è titolare, svolge la propria attività e viceversa.

Sono esclusi sopralluoghi prima dell'inizio dei lavori e gli infortuni accaduti dopo il collaudo delle opere.

La garanzia è operante per gli infortuni subiti dall'assicurato mentre compie il percorso per via ordinaria dalla sua abitazione alla sede della Cassa Edile – CTP – Scuola professionale Edile della quale sia membro del CdA e viceversa.

l'assicurato fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale di **€. 5.000,00**, previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta pari ad **€. 50,00**, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici;
- accertamenti medico legali, esclusi quelli previsti al punto 2.15 (controversie) delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;
- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- trasporto dell'assicurato in ambulanza all'Istituto di Cura o all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche fisioterapiche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto, noleggio o affitto di apparecchi terapeutici o di apparecchi protesici di qualsiasi tipo (escluse protesi dentarie);

Il fondo, tramite la Compagnia, rimborsa inoltre, sino a **€ 1.000,00** le spese sostenute, in conseguenza di infortunio, per protesi dentarie.

2. INDENNITÀ FORFETARIA A SEGUITO DI INFORTUNIO PROFESSIONALE E/O IN ITINERE, COSÌ COME DEFINITI AL PRECEDENTE PUNTO 1.

- qualora all'assicurato, a seguito d'infortunio professionale o in itinere, fosse riscontrata una Invalidità Permanente pari o superiore al 50% ma inferiore o pari al 66%, la Compagnia liquiderà una somma di **€ 30.000,00**
- qualora all'assicurato, a seguito d'infortunio professionale o in itinere, fosse riscontrata una Invalidità Permanente superiore al 66%, la Compagnia liquiderà una somma di **€ 50.000,00**.

3. ICTUS – Cure di riabilitazione

a) qualora l'assicurato, colpito da ICTUS , fosse ricoverato presso un Istituto di Cura con un periodo di prognosi di almeno trenta giorni e a seguito dell'ICTUS si rendessero necessarie le cure per la riabilitazione neuromotoria, la Compagnia garantirà per i casi verificatisi nell'anno assicurativo, le spese riguardanti il trattamento di riabilitazione del deficit neuromotorio dipendente direttamente da ictus. La prestazione potrà essere effettuata esclusivamente presso un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ed Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria ai sensi della legge n. n. 833/78 art. 42 e successive modifiche ed integrazioni).

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 (ventimila/00) da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo per ogni titolare/legale rappresentante assicurato.

Persone assicurate

Si intendo assicurati i titolari/legali rappresentanti in attività lavorativa.

Sono pertanto esclusi dall'assicurazione tutti i soggetti che a qualunque titolo e a qualunque condizione percepiscano una pensione.

Intendendosi questa prestazione ad esclusivo godimento di titolari e/o legali rappresentanti svolgenti esclusivamente questa attività.

Limiti di età

La presente garanzia può essere prestata solo fino al raggiungimento del 75° anno di età del titolare/legale rappresentante di impresa assicurato.

In ogni caso, l'assicurazione cessa alla prima scadenza annuale successiva per il titolare/legale rappresentante di impresa assicurato che abbia raggiunto l'età di 75 anni, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso vengono restituiti alla

Cnce al netto degli oneri fiscali.

b) Diaria dell'accompagnatore

Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa, all'accompagnatore del lavoratore sottoposto a riabilitazione, verrà riconosciuta una diaria pari a € 50,00 pro-die per un massimo di 90 giorni se la cura avviene fuori la provincia di residenza e all'interno della regione di residenza. Il rimborso avverrà su presentazione di documentazione comprovante l'avvenuta presenza e le spese sostenute presso l'Istituto in cui si svolge la riabilitazione.

c) Vitto e letto

Nel caso di effettuazione della cura riabilitativa fuori della regione di residenza del lavoratore infortunato, sarà fornito all'accompagnatore, per un massimo di 90 giorni anche non continuativi, il servizio di vitto e letto, presso l'istituto nel quale si svolge la cura.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € **6.750,00 (euro seimilasettecentocinquanta/00)** il costo onnicomprensivo della erogazione di servizi di vitto e letto per l'accompagnatore del lavoratore ricoverato, pari a € 75,00 pro-die per un massimo di 90 giorni.

d) Rimborso forfetario spese di trasporto

All'assicurato ricoverato per le cure riabilitative, verrà riconosciuto un rimborso forfetario di € 500,00, se la cura avviene all'interno della regione di residenza ovvero di € 1.000,00, se la cura avviene fuori la regione di residenza.

4. ASSEGNO FUNERARIO

Nel caso di morte a seguito di infortunio professionale o in itinere, così come definiti al punto 1 di pag. 1, la Compagnia liquiderà una somma di € **3.000,00**

(euro tremila/00), entro 90 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione.

5. SINISTRI

Il fondo, tramite la Compagnia, effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte ricevute e fatture debitamente quietanzate da chi ha ricevuto il pagamento.

A richiesta dell'assicurato, la Compagnia restituisce i predetti originali previa apposizione della data di liquidazione dell'indennizzo e dell'importo liquidato.

Il pagamento viene effettuato a semplice dichiarazione di fine infortunio emessa a cura ultimata dal medico di famiglia, e comunque non oltre 210 giorni dalla data di denuncia del sinistro.

Le spese sostenute all'estero nei paesi aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro. Le spese sostenute all'estero nei paesi non aderenti all'Unione Monetaria, saranno rimborsate in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall'assicurato, rilevato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 2.30 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che il termine utile ivi previsto per la denuncia dei sinistri viene ampliato sino al 30 giugno dell'anno successivo a quello di accadimento. Per i soli sinistri denunciati dagli infortunati e ricevuti dalle singole Casse Edili nei mesi di maggio e di giugno, il termine del 30 giugno viene prorogato fino al 15 luglio dell'anno successivo a quello di accadimento.

Ai fini della liquidazione del rimborso, l'assicurato dovrà dimostrare l'avvenuto sinistro, attraverso la descrizione circostanziata dell'accadimento, corredata di un semplice certificato medico.

L'Iscritto deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici eventualmente disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Modalità denuncia sinistri.

La denuncia dei sinistri dovrà essere effettuata dalla Cassa Edile aderente o dalla Cnce, tramite posta elettronica all'indirizzo: **sinistrigrandiclienti@unipolassicurazioni.it**.

Sertel provvederà alla rubricazione del sinistro, comunicando alla Cassa Edile il numero di sinistro ed indicando la sede del CLG (Centro Liquidazione Gruppo Unipol) presso il quale inviare la documentazione (certificato medico, fatture, notule, ecc.) inerente il sinistro.

La Società s'impegna ed obbliga a fornire alla Cnce, entro quarantacinque giorni dalla scadenza annuale del contratto:

- l'elencazione dei sinistri denunciati nell'anno assicurativo;
- il dettaglio dei sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- i sinistri liquidati con indicazione del singolo importo liquidato;
- i sinistri annullati e senza seguito, con precisazione delle motivazioni di reiezione.

6. NUOVE ADESIONI AL FONDO

E' data facoltà alla Cnce di inserire nuove Casse Edili, oltre quelle che, annualmente, formalizzeranno l'adesione alla stessa Cnce.

Per ogni richiesta di adesione successiva, la Società emetterà appendice di inclusione ed incasso rata, nella quale saranno indicati per ogni Cassa Edile i seguenti dati:

- data di effetto (valida come data di decorrenza dell'assicurazione), la copertura avrà origine dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della valuta del bonifico effettuato dalla Cnce alla Società, come indicato al successivo punto 8) Premio/pagamento del premio, e terminerà alla scadenza annuale del contratto, attualmente al 31 dicembre 2012;
- numero titolari di imprese edili;
- premio totale annuo lordo presunto dovuto alla C.N.C.E;
- importo provvisorio pagato, calcolato in ragione di un 1/360 del premio totale annuo lordo, moltiplicato per i giorni di garanzia prestata.

7. PERSONE ASSICURATE

La Contraente e' esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate.

Per l'identificazione delle medesime generalità, e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze del tabulato degli Iscritti di ogni Cassa Edile aderente all'accordo nazionale tramite la Cnce, tabulato che la Cnce si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli presso la Cnce o presso la singola Cassa aderente al predetto accordo.

8. PREMIO

Il premio annuo, comprensivo di accessori e tasse, viene pattuito in ragione di **€ 1,50= per titolare/legale rappresentante di impresa** e viene anticipato, in via provvisoria, dalla Contraente in base al numero preventivo dei titolari/legali rappresentanti di imprese contribuenti a Casse Edili aderenti.

Pagamento del premio – effetto garanzia

Per le rate successive alla stipula, per le nuove adesioni e per ogni altra eventuale causale di pagamento dei premi, a qualsiasi titolo dovuti dalla Cnce, la decorrenza della copertura assicurativa avrà origine dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della valuta del bonifico effettuato dalla Cnce alla Società sul conto n. **1000/493** intestato a **“Assibruni S.r.l. Ag. Unipol” - INTESA SAN PAOLO CODICE IBAN: IT 45 P 03069 05061 1 0000 0000 493.**

Tale valuta non potrà essere antecedente alla data di effettuazione del bonifico.

Elevazione termini di pagamento del premio delle rate successive

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente e' tenuto al pagamento del premio delle rate successive entro 45 giorni dalla data di scadenza della rata; se il Contraente non paga il premio delle rate successive, la garanzia restera' sospesa dalle ore 24.00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla scadenza della rata e riprendera' vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

9. REGOLAZIONE DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto riportato a stampa nella Condizione Particolare 80 “Regolazione Premio” delle Condizioni di Assicurazione parte “B” di polizza - Ediz. **28/02/2011**, viene elevato il termine di sessanta giorni ivi previsto a **centottanta** giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione. Pertanto, entro centottanta giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione, la Contraente è tenuta a comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di validità della Polizza, alla Società il numero effettivo degli iscritti, suddiviso per singola Cassa Edile aderente, ed è tenuta a pagare eventuali differenze attive di premio, come sopra pattuito.

10. PREMIO ALLA FIRMA DEL CONTRATTO

Elenco casse edili aderenti dalla data di attivazione del contratto

All'atto dell'emissione del presente contratto, si intendono assicurati, con effetto dalle ore 00,00 del 01/01/2012, i lavoratori iscritti alle Casse Edili che abbiano formalizzato alla Cnce la loro adesione alla polizza entro il 31 gennaio 2012.

Per le richieste di adesione pervenute dopo il termine sopra indicato, la copertura avrà origine dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della valuta del bonifico effettuato dalla Cnce alla Società, come indicato al precedente punto 8) Premio/pagamento del premio, e terminerà alla scadenza annuale del contratto, attualmente fissata al 31 dicembre 2012.

Tale valuta non potrà essere antecedente alla data di effettuazione del bonifico.

Il premio dovuto e quindi l'importo da bonificare, sarà calcolato in ragione di un 1/360 di premio lordo annuo moltiplicato per i giorni di garanzia prestata.

Detto premio deve intendersi quale premio minimo di polizza.

Il pagamento del premio dovuto dovrà essere effettuato dalla Cnce a mezzo bonifico bancario.

11. CLAUSOLA DI PRONTO SOCCORSO

Per la determinazione della data del sinistro, farà esclusivamente fede la data di richiesta di cure effettuata dall'assicurato nel pronto soccorso più vicino al luogo dell'infortunio, ove l'assicurato è obbligatoriamente tenuto a richiedere le prime cure.

Per la determinazione dell'ora del sinistro, farà fede il tempo trascorso dal momento dell'accadimento del sinistro fino alla presentazione al pronto soccorso più vicino al luogo dell'infortunio, ove l'assicurato è obbligatoriamente tenuto a richiedere le prime cure.

Per la localizzazione dell'infortunio, farà fede la sede di pronto soccorso più vicina al luogo dell'infortunio ove l'assicurato è obbligatoriamente tenuto a richiedere le prime cure.

12. DURATA DEL CONTRATTO

Premesso che il presente contratto ha sostituito il contratto n. 2438/77/21213377 con effetto 01/01/2011 e scadenza 31/12/2011, il presente contratto avrà effetto dalle ore 0.00 del 01 gennaio 2012 e scadenza alle ore 24.00 del 31 dicembre 2012, senza tacito rinnovo.

Le parti si impegnano ad incontrarsi il 01/07/2012 per esaminare l'eventuale prosecuzione del contratto per l'anno 2013.

13. ANDAMENTO ANNUALE DELLA GESTIONE – BONUS / MALUS

Si conviene che al 30 ottobre 2012 sarà predisposto dalla Società un bilancio preventivo, dell'andamento economico del Fondo, relativo alla annualità di assicurazione in corso, secondo le seguenti modalità:

Qualora il numero delle teste assicurate sarà stato pari od inferiore a **70.000**

entrate:

il 70% dell'ammontare del premio imponibile relativo al periodo di assicurazione in corso, ovvero 1 gennaio -31 dicembre dell'anno oggetto del bilancio.

uscite:

l'ammontare dei sinistri pagati dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno oggetto del bilancio.

l'ammontare della riserva per i sinistri in sospeso al 30 settembre del periodo considerato.

Il 25% del totale delle uscite (sinistri pagati + riserve) come sopra determinate, a titolo di previsione di spesa per il 4° trimestre dell'anno oggetto del bilancio.

Qualora il numero delle teste assicurate sarà stato superiore a **70.000**

entrate:

il 72.50% dell'ammontare del premio imponibile relativo al periodo di assicurazione in corso, ovvero 1 gennaio -31 dicembre dell'anno oggetto del bilancio.

uscite:

l'ammontare dei sinistri pagati dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno oggetto del bilancio.

l'ammontare della riserva per i sinistri in sospeso al 30 settembre del periodo considerato.

Il 25% del totale delle uscite (sinistri pagati + riserve) come sopra determinate, a titolo di previsione di spesa per il 4° trimestre dell'anno oggetto del bilancio.

Nel caso in cui l'ammontare delle somme calcolate nelle entrate risultasse maggiore di quello determinato nelle uscite (utile gestione), la Società si impegna, di concerto con la CNCE, a destinare l'intero utile all'aumento, per l'annualità assicurativa successiva, delle somme assicurate a favore degli iscritti e/o a revisionare le franchigie applicate.

Qualora, invece, l'ammontare delle somme calcolate nelle uscite, risultasse maggiore di quello determinato nelle entrate (reintegro del premio), la Società di concerto con la CNCE potrà:

- a) Per l'eventuale, successiva, annualità assicurativa **(01.01.2013 -31/12/2013)** ridurre, proporzionalmente al premio mancante, le somme assicurate pro-capite, e/o a revisionare le franchigie;

oppure

- b) chiedere, alla CNCE, un adeguamento percentuale dell'eventuale futuro premio annuo **(1.01.2013 -31/12/2013)**

14. BONUS DI GESTIONE

Si conviene che, relativamente alla annualità in corso (01/01/2012 – 31/12/2012), i conteggi di Bonus di gestione saranno elaborati a partire dal **15 settembre 2014**, secondo le seguenti modalità:

Qualora il numero medio annuo delle teste assicurate, sarà stato pari od inferiore a **70.000**

entrate:

il 70% dell'ammontare dei premi imponibili relativi al periodo considerato.

uscite:

l'ammontare delle liquidazioni dei sinistri accaduti nel periodo considerato;

l'ammontare della riserva per i sinistri accaduti nel periodo considerato.

Qualora il numero medio annuo delle teste assicurate, sarà stato **superiore a 70.000:**

entrate:

il 72,5% dell'ammontare dei premi imponibili relativi al periodo considerato.

uscite:

l'ammontare delle liquidazioni dei sinistri accaduti nel periodo considerato;

l'ammontare della riserva per i sinistri accaduti nel periodo.

Nel caso in cui l'ammontare delle somme calcolate nelle entrate risultasse maggiore di quello determinato nelle uscite (**Bonus gestione**), la CNCE potrà:

- a) destinare il Bonus gestione alla revisione in aumento, per l'anno successivo, delle somme assicurate a favore degli iscritti e/o a revisionare le franchigie;

- b) esigere, per l'annualità successiva, una riduzione del premio imponibile equivalente al Bonus gestione;
- c) esigere, nel caso di intervenuta cessazione dell'assicurazione, qualunque ne sia la causa, a titolo di Bonus di gestione per conto delle casse assicurate, il rimborso del 80% del Bonus gestione maturato.

Il Contraente/Assicurato

CNCE

Via Alessandria, 215 - 00198 Roma

Tel. 06.852614

C. F. 97103000580

Unipol Assicurazioni S.p.A.

(un Procuratore)

ASS/BRUNI S.r.l.


L'AGENTE GENERALE Aldo Bruni

Appendice 1

Limite massimo complessivo sulla garanzia 3. “ICTUS – Cure di riabilitazione”

La garanzia, così come descritta al punto 3, si intende prestata dalla Compagnia entro un limite massimo complessivo, per la totalità degli assicurati e per anno assicurativo, di € 60.000,00 (euro SESSANTAMILA/00), fatti salvi ulteriori incrementi che la Cnce, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di mettere eventualmente a disposizione della Compagnia, versando nel contempo, i premi necessari alla liquidazione aumentati delle spese di gestione convenute nella misura del 20%.

Il Contraente/Assicurato


CNCE
Via Alessandria, 215 - 00198 Roma
Tel. 06 852614
C.F. 97103000580

Unipol Assicurazioni S.p.A.

(un Procuratore)


ASSIBRUNI S.r.l.
L'AGENTE GENERALE Aldo Brunetti